

# L'interdetto di Lecce nei documenti dell'archivio segreto vaticano

Nell'esame e suddivisione, che vado sistematicamente facendo, dei documenti vaticani relativi alla Terra d'Otranto, mi sono fermato con interesse ad un periodo di rilievo per la storia di Lecce: quello che riguarda l'interdetto, fulminato dal vescovo Fabrizio Pignatelli sulla città e la diocesi, nel 1711, e confermato da Clemente XI con breve del 24 dicembre dello stesso anno.

Pochi periodi della storia leccese sono, come questo, così vivaci e animati da una documentazione molteplice, in cui si muovono e agitano personaggi di primissimo piano nella storia italiana del '700.

L'interdetto è la pena massima che la Chiesa infligge ad una persona o a tutta una comunità di fedeli, per una colpa gravissima commessa contro le leggi ecclesiastiche. L'ultimo interdetto, nel più stretto senso giuridico, che la S. Sede ha comminato contro una località del Salento è quello del 1913. Pio X lo fulminò sulla città di Galatina per l'attacco violento alla persona dell'arcivescovo Giuseppe Ridolfi, a causa delle fazioni politiche che in quei tempi imperversavano nel centro più importante dell'arcidiocesi di Otranto. Ma l'interdetto di Galatina, durato pochi mesi, anche se grave per i motivi che lo determinarono e per le sue ripercussioni, è ben poca cosa — come oggetto di studio storico — rispetto a quello che duecento anni prima doveva gravare su tutta la diocesi di Lecce per un lungo volgere di anni.

La vicenda dell'interdetto leccese dà modo di conoscere, dalle fonti di archivio, la situazione complessa della vita di Lecce in un periodo di lotte, di schermaglie, di sottigliezze diplomatiche, di ingiurie, scomuniche, fazioni politiche, familiari e personali, che coinvolsero colpevoli e innocenti. Il contrasto profondo tra autorità ecclesiastica e civile, che causò prima la repentina cattura e deportazione del vescovo Pignatelli fuori del Regno, e poi l'espulsione da Lecce del vicario generale Scipione Martirani, nonché l'incarcerazione dei parenti dell'uno e dell'altro, è alla radice dei fatti. La riduzione delle franchigie a favore degli ecclesiastici, la demolizione dei molini tenuti dai Religiosi, la miseria di vasti strati sociali, che pure reclamavano un più giusto tenore di vita: sono elementi che affiorano e si sviluppano con evidenza in tutta la documentazione, seguita passo passo, dell'Archivio Vaticano.

Ma quel che più colpisce, è la situazione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la teoria, in materia dottrinale e giuridica, distingueva bene, forse eccessivamente, i due campi e i limiti delle due potestà; ma la pratica portava ad altri risultati. Dietro lo schermo d'un avvenimento, quale fu l'interdetto, che a prima vista poteva sembrare circoscritto nei confini della diocesi leccese, bisogna intravedere motivi molto più vasti e determinati: la tenacia del potere civile a mantenere l'ordine, già da diversi punti e cause rivelatosi instabile, nel territorio del regno napoletano; la paura dei governanti — presa nel senso più proprio — che le popolazioni dovessero trovare un qualsiasi appiglio per scuotere un giogo che mal sopportavano; il sospetto, sempre presente, che la S. Sede varcasse i limiti del suo potere, mentre era evidente che la Corte di Vienna e quella di Spagna non esitavano ad urtare contro gli ordini del Pontefice, qualora questi non rispondessero più allo scopo di « instrumentum regni ».

Molto spesso, nelle fonti archivistiche di questo periodo, ritorna la constatazione, dalle parti avverse, d'una Lecce importantissima: la città più in vista, dopo la capitale del Regno, per popolazione, rapporti sociali, volume di affari e di tasse, notorietà di ceti rispettabili, nel campo civile ed ecclesiastico. Già Otranto era da tempo tramontata, dopo l'eccidio del 1480: le era rimasta soltanto la gloria d'un passato epico e la croce patriarcale del metropolita, al quale spesso i pontefici, come risulta da innumerevoli documenti d'archivio, davano mandato, per quanto potesse, di vigilare e dirimere questioni, in quel periodo di anarchia ecclesiastica, in Lecce, che va dal 1711 al 1719 ed oltre.

Per poter avere un'idea approssimativa della mole dei documenti reperibili nell'Archivio Segreto Vaticano, intorno al periodo dell'interdetto leccese, basti segnalare un fascicolo, al quale monsignor Angelo Mercati e monsignor Karamp diedero la posizione di « *Instrumenta Miscellanea 7244* », con le seguenti carte:

1 - Breve di Clemente XI, scritto con grafia dello stesso pontefice, con cui viene confermato l'interdetto (cfr. anche *Segreteria Brevi*, vol. 2518, fol. 95).

2 - Copia della relazione redatta dal delegato della R. Giurisdizione, D. Gaetano Argento, ed inviata alla Corte di Spagna (foll. 3-60).

3 - Memoria a discolpa di monsignor Fabrizio Pignatelli, in risposta agli addebiti fattigli dal delegato della R. Giurisdizione e dal ricorso dell'Università di Lecce (foll. 61-88).

4 - Informazioni inviate dal viceré Carlo Borromeo sullo stato della questione di Lecce, in forma segreta (foll. 91-92).

5 - Parere espresso dalla Congregazione dell'Immunità, perché,

dietro approvazione del pontefice, si faccia un breve all'Imperatore, per informarlo circa l'espulsione del vescovo e del vicario generale di Lecce (fol. 93).

6 - Piano per il breve da scriversi al viceré di Napoli, conte Carlo Borromeo-Aresio, in risposta alla lettera di auguri da questi inviata a Clemente XI per il Natale 1711 (fol. 94).

7 - Suggerimento dato dal vescovo di Lecce per la risposta alle accuse mossegli dopo l'interdetto alla città e diocesi di Lecce (fol. 99).

8 - Documento che si riferisce alla proprietà della Abbazia di S. Maria della Vetrana, incorporata da Innocenzo XII al Seminario ecclesiastico di Lecce (fol. 100).

9 - Memoria per trattare l'acquisto della giurisdizione criminale sui casali di S. Pietro in Lama e S. Pietro Vernotico, a complemento della giurisdizione civile e mista, che la Mensa Vescovile di Lecce già aveva sopra i detti casali (fol. 101).

10 - Minuta della memoria su riferita, con tutte le correzioni apportate (fol. 105).

11 - Istanza originale, presentata dai tre porzionari della Gabella di Lecce: Giuseppe Scarambone, Angelo Colelli e Nicola della Chiara, per ottenere l'assoluzione dalle censure incorse nell'atto dell'espulsione del vescovo Pignatelli (fol. 109).

12 - Copia di una memoria a stampa, redatta dal canonico Domenico de Angelis, in cui si espongono le ragioni a favore di alcune terre e casali interdetti e si chiede la revoca della suddetta censura ecclesiastica (fol. 113).

13 - Lettera del vescovo Pignatelli a conferma del memoriale redatto dal canonico de Angelis (fol. 121).

\* \* \*

Purtroppo non esistono le lettere e i brevi spediti da Clemente XI al re di Spagna e al viceré di Napoli; né si hanno notizie dei progetti e proposte intercorse, nel 1718, per sollecitare l'accordo tra la Curia Romana e la Corte di Vienna circa il ritorno in sede del vescovo Pignatelli. Manca, inoltre, un documento importante, quale è la lettera del re di Spagna sullo stesso argomento, spedita in data 19 luglio 1718.

Oltre il fascicolo degli « *Instrumenta Miscellanea 7244* » (che contiene altri documenti leccesi non riguardanti l'interdetto), vi è una miniera preziosa per lo storico che vorrà presentare un quadro completo del periodo dell'interdetto di Lecce. Periodo, che non si limita agli

anni dal 1711 al 1719; ma che bisogna rilevare e seguire negli anni precedenti e in quelli immediatamente seguenti all'avvenimento in questione. E l'Archivio Segreto Vaticano è la fonte insostituibile e la guida più sicura per un *iter* storico, degno di questo nome.

Molti sono i volumi che raccolgono un materiale vastissimo d'indagine, a seconda del destinatario, dell'argomento, delle zone di giurisdizione a cui si riferiscono le carte. Preponderante (oltre quello della Segreteria di Stato Pontificio) è il materiale reperibile nei volumi della Nunziatura di Napoli, dei Vescovi, del Fondo Albani, dei Particolari, della Nunziatura di Spagna e di quella di Germania. E' un carteggio ampio, minuzioso, insistente, che s'incrocia con una celerità sorprendente per quei tempi. Tornano alla ribalta personaggi noti o se ne incontrano di nuovi, illustri e modesti; e si ha l'impressione che, in quegli anni, a Vienna o a Barcellona, a Napoli o a Lecce, a Roma o a Castelgandolfo, non si parli di altro che dell'interdetto leccese.

D'altra parte, gli uomini e le posizioni in giuoco erano non trascurabili: e la politica, anche allora, prendeva delle pieghe fittissime e di vaste proporzioni. Fabrizio Pignatelli era stato nominato vescovo di Lecce, nel 1696 da Innocenzo XII, e cioè da Antonio Pignatelli di Spinazzola, che era stato pochi anni prima sulla cattedra di S. Oronzo e conosceva bene uomini e cose di Lecce e del Salento. I quattro pontefici che seguirono a papa Innocenzo, dovettero sempre interessarsi del vescovo Pignatelli, che morì in Lecce, dopo un lungo periodo di travagliato governo, il 12 maggio 1734, alla vigilia di quel tumulto che tramontò con bagliori di fuoco sul corpo esangue di Francesco Cardamone, trucidato sadicamente fuori del Sedile, in piazza S. Oronzo, tra lo scherno beffardo del popolo, che s'illudeva di vedere spenta, con l'esoso esattore regio, la fame dei balzelli dell'Austria.

Circa quarant'anni di storia leccese fanno perno intorno alla figura del nobile prelado napoletano, che diede, suo malgrado, tanto filo da torcere a Nunziature e Corti (non esclusa quella papale), per l'importanza della sede che copriva e del casato a cui apparteneva.

Se si pensa, poi, che mezzo secolo presenta già molto materiale per una qualsiasi indagine storica, tanto più si vede la preziosità dell'Archivio Segreto Vaticano per la storia d'un secolo — quello XVIII —, ancora aggrovigliato e poco studiato, perché molto difficile a lasciarsi inquadrare in una posa che riesca nitida o il meno possibile sfuocata.

\* \* \*

Tra gli storiografi che si sono occupati dell'interdetto di Lecce, l'ultimo in ordine di tempo, per quanto io sappia, è Luigi Guglielmo (*L'interdetto di Lecce*, tip. « La Commerciale », Lecce 1937), che si

giòvò d'una parte dei documenti vaticani, e in special modo di quelli inseriti nella posizione della Nunziatura di Napoli. Ma quella del Guglielmo (che pure ebbe il merito, a differenza del Guerrieri, di Pietro Palumbo, del Briggs, del Paladini ed altri, di sincerarsi a contatto delle fonti) è una descrizione un po' troppo confusionaria: la voce dei documenti è sommersa da quella dello scrittore, che con eccessiva insistenza interviene in un commento invadente e, a volte, importuno.

Penso di far cosa gradita allo studioso, pubblicando un documento, del tutto inedito, rilevato dall'Archivio Segreto Vaticano (*Nunziatura di Germania*, vol. 48, fol. 247 r). E' una lettera del Card. Paolucci, Segretario di Stato di Clemente XI, indirizzata, il 20 febbraio 1712 (a poco più di tre mesi dall'espulsione di Fabrizio Pignatelli da Lecce), a monsignor G. Piazza, arcivescovo titolare di Nazareth e vescovo di Faenza, Nunzio Apostolico a Vienna:

« Roma 20 Febbraio 1712.

L'origine delle controversie insorte nella città di Lecce non è pervenuta, come è stato supposto a S. M. Cesarea, da mala volontà di Monsignor Vescovo in voler vessare i sudditi laici di detta città, e toglier loro il proprio sostentamento, ma bensì dall'attentati commessi dalla Potestà laicale in tempo del governo del defonto Cardinal Grimani viceré di quel Regno, il quale colla sua autorità laicale non solo si avanzò a riformare, e ridurre le franchigie della Gabella della farina che gl'Ecclesiastici di Lecce da tempo antico havevan goduto in tumuli due di grano il mese, ad un solo rotolo di pane al giorno, ma ancora incaricò al Preside, et alla Regia Udienza di Lecce di far demolire trenta molini esistenti ne monasteri, e territori degl'Ecclesiastici; et havendo la detta Regia Udienza con li Sindaci et altri Officiali subalterni della città cominciato a dar esecuzione, con haver apposto la custodia de sbirri ne molini pubblici della città per impedire agl'Ecclesiastici la solita franchigia della Gabella della farina, e con haver intimato ad alcuni monasteri di Monache la demolizione de loro molini; Monsignor Vescovo, volendo per debito del suo pastoral officio dar riparo alla lesa libertà, e immunità ecclesiastica, et impedire che la Potestà laicale non si avanzasse a maggiori pregiudizi contro quel'Ecclesiastici, si stimò in obbligo di procedere, servatis servandis, come fece, alla dichiarazione delle censure contro gl'Uditori della Regia Udienza, et altri complici di così scandalosi attentati.

« Per tal difesa dell'immunità ecclesiastica indispensabilmente intrapresa da Monsignor Vescovo, irritaronsi contro di lui li Regii Ministri, et aggiunsero attentati ad attentati. Prima con spedir lettere hortatorie, molto improprie, nelle quali il Cardinale Viceré ingiunse a

detto Prelato di rivocare le censure, come ingiustamente promulgate, e successivamente senza aspettar risposta a dette lettere con chiamare detto Prelato a portarsi in Napoli dentro lo spazio di giorni quattro, e per ultimo, col pretesto di non haver questi obbedito alla detta chiamata, con sequestrargli tutte le rendite della sua Mensa Vescovale.

« Da questa serie di fatti seguiti in tempo del governo del Cardinale Grimani Viceré in quel Regno, che V. S. Ill.ma dovrà rappresentare colla sua solita efficacia a S. M. Cesarea, et al Marchese Romeo, facilmente potrà ella far loro conoscere quanto sia alieno dal vero che Monsignor Vescovo habbia voluto vessare sudditi di S. Maestà, e toglier loro il proprio sostentamento coll'uso della violenza, e con degenerare dalla soavità de suoi costumi, mentr'egli non ha fatto per sua parte altra innovazione, se non che intraprendere, come richiedeva l'obbligo del suo pastoral ministero, la difesa della libertà et immunità ecclesiastica, et impedire, che non fossero tolte agl'Ecclesiastici le loro franchigie in quella quantità per tempo immemorabile da loro goduta, la quale se dalla Potestà Laicale si pretendeva eccedente, o per la qualità de tempi doversi riformare, o dare qualche provvedimento alle pretese fraudi, non doveva, né poteva ciò farsi con propria autorità, ma bensì con ricorrere alla Giurisdizione Ecclesiastica, et alla autorità della S. Sede.

« Né diverso è stato l'operare del medesimo Prelato in tempo del governo del presente Viceré, poiché altro non ha egli fatto, che obbedire agl'ordini impostigli da Nostro Signore, il quale con lettera particolare di Segreteria di Stato l'haveva incaricato a non partire dalla sua residenza, volendo ivi prevalersi della sua Persona in servizio della S. Sede; né da ciò può arguirsi alcun reato del detto Prelato, né mancanza di rispetto verso S. Maestà et il Sig. Viceré col non essersi portato in Napoli a tenore della regia chiamata, attesoche per il giuramento da Lui prestato nell'atto della sua consacrazione, e promozione a quella Chiesa, doveva prima obbedire agl'ordini del Papa, che alla regia chiamata, conforme dispongono li Sacri Canon, et è commune opinione de Dottori.

« E se bene i Regii Ministri di Napoli, li quali hanno conosciuta questa verità, si sono appoggiati al motivo, che, essendo Monsignor Vescovo di Lecce possessore di alcuni feudi in quel Regno appartenenti alla sua Chiesa, dovesse, come feudatario, prima obedire alla chiamata del Viceré, che agl'ordini di S. Santità, nulladimeno tal motivo non è di alcuna rilevanza, poiché, sicome viene ad ammettersi da loro che prescindendo dalla qualità di feudatario, deve il vescovo obbedire agl'ordini pontifici prima, che alla chiamata regia, per il vincolo di detto giuramento così presupposta anche la stessa qualità di feudatario, milita la stessa ragione di dover prima eseguire gl'ordini del Papa, che quelli del Re, essendo di maggior possanza, et anco anteriore di tempo.

il vincolo del giuramento prestato al Pontefice, di essere a lui obbediente, e fedele, che quello di fedeltà dovuta al Re per il possesso de feudi della sua Chiesa, preso dopo la consacrazione e promozione a quel Vescovato, e per altre ragioni, che V. S. Ill.ma potrà riconoscere dall'annessa scrittura, che per sua sola notizia, et istruzione le trasmetto.

« Né di maggior rilevanza è l'esempio allegato a V. S. Ill.ma dal Sig. Conte Romeo di Monsignor Vescovo dell'Aquila, poiché, se bene questi chiamato dal Sig. Viceré, portossi in Napoli, è però da avvertirsi, che ciò seguì senza scienza, e consenso del Pontefice Innocenzo XII, allora regnante, il quale havuta di ciò notizia, non mancò di richiamarlo, e farlo partire da quella Città, come ella riconoscerà dal Monitorio di ordine di Nostro Signore pubblicato nell'anno 1707, di cui le trasmetto un esemplare stampato.

« Ma quello che rende affatto inapplicabile il suddetto caso di Monsignor Vescovo dell'Aquila dal presente, si è che il suddetto Prelato non haveva ordine preciso del Papa di non partire dalla sua residenza, come haveva Monsignor Vescovo di Lecce, e in ciò consiste principalmente la discrepanza di un caso dall'altro, mentre rispetto al primo era in arbitrio del Vescovo di andare in Napoli, ma rispetto al secondo non era in di lui libertà l'andare per l'ordine preciso, che egli haveva di Nostro Signore di non partire dalla sua residenza, come haveva Monsignor Vescovo di Lecce; ed in questo conviene fare il principal fondamento appresso cotesti Ministri, poiché non solo riguarda la libertà de Vescovi in obbedire la Regia chiamata, ma ancora riguarda l'autorità della S. Sede in prescrivere a Vescovi la residenza nelle loro diocesi, e la dignità del Pontefice, in dover essere da loro prima obbedito, che l'istesso Re.

« Com'anche deve farsi considerare che quelli Dottori che dicono, che li Vescovi sono obbligati obbedire alla chiamata del Re, parlano quando il Re li chiama per udire il loro parere, per informarsi dello stato delle cose, o per comunicarli cose che conducono al bene della Religione, o de popoli, e non quando li chiama per castigo, per vilipendio, o pure per obbligarli a rivocare le censure, e per impedirli cose della Giurisdizione Ecclesiastica, nel qual caso, che è il punto del Vescovo di Lecce, come si è detto, non vi è autore, che sia cattolico, che dica, o possa affermare tal opinione.

« Quanto da tali ragioni resta giustificata la condotta di Monsignor Vescovo di Lecce in tale pendenza, altrettanto scandalose appariscono le successive procedure da Regii Ministri in tempo del presente Governo, li quali, doppo l'obbrobriosa espulsione del detto Prelato da tutto il Regno, son passati non solo ad espellere il suo Vicario Generale senza alcuna causa, et in odio delle censure, da lui promulgate contro gl'esecutori, e complici della sua espulsione, et a carcerare un suo fratello,

ma in oltre per disprezzo dell'interdetto apposto da Monsignor Vescovo, e confermato da Nostro Signore con suo special Breve, a mandare da Napoli cappellani, che celebrino Messe non ostante l'interdetto locale contro la forma prescritta da S. S. Canonici; e per ultimo si sono avanzati con publico scandalo a far disaffigere da luoghi publici della città per mano del Bargello, o Capitano de sbirri gl'esemplari stampati del Breve Pontificio, in cui S. Santità confermava l'interdetto, e ne comandava l'osservanza.

« Per ciò poi, che tocca il costume et il personale del Vescovo suddetto potrà rappresentare a S. M. Cesarea et al detto Sig. Marchese Romeo il costume de Ministri di Napoli, quali subito, che li Vescovi procedono alle censure, sogliono imputarli di mille macchie per accreditare la loro violenta condotta, e discreditar la difesa de Prelati. Per altro può pur ella attestare a S. M. Cesarea, che di questo buon Prelato non si è havuto mai ne Tribunali, e Congregazioni di Roma richiamo alcuno, o ricorso contro il di lui costume o persona, e che Nostro Signore ha avuto sempre ottime informazioni del medesimo.

« Quando dunque S. M. Cesarea brami conservare la buona corrispondenza fra il Sacerdozio e l'Impero, e rimostrare a S. Santità il suo filiale rispetto, come si è espressa seco nell'atto di presentarle li noti Brevi Pontificii, dovrà V. S. Ill.ma rappresentarle esser questa l'occasione opportuna, in cui può segnalare la religiosità del suo animo, con ordinare non solo che da detti Ministri Regii si desista da così violente e scandalose procedure, ma che si dia anco il dovuto riparo alla lesa libertà, et immunità ecclesiastica, alla dignità vescovale, all'autorità pontificia et alla Chiesa di Dio, per li moti, e sacrileghi attentati già commessi. Dovrà ella pertanto farne un'efficace rappresentanza a S. M. con quel zelo, e fervore di spirito, che richiede l'importanza dell'affare, e che S. Santità si ripromette dalla di Lei attenzione, e vigilanza in cui non meno che nella pietà dell'Imperatore molto confida; e le bacio etc.

« Di V. S. Ill.ma

Servitore  
*F. Card. Paolucci* »

\* \* \*

La lettera è di per sé sufficiente a dare una visione chiara del punto di vista della S. Sede nella questione dell'interdetto leccese; ma principalmente è interessante per l'aspetto di carattere generale, che mostra quali fossero i principii dottrinali e giuridici su cui si muoveva la diplomazia vaticana nei rapporti, sempre vitali e imprescindibili, tra Stato e Chiesa.



Sicché vien da concludere che l'interdetto del Pignatelli fu più una presa di posizione e una severa punizione contro i governanti che contro il popolo, che pure risentiva, col rammarico evidente in molteplici relazioni alla S. Sede, le conseguenze spirituali, e non solo spirituali, d'una pena che dovette subire per più di otto anni.

ANTONIO ANTONACI

